

## ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Disciplina per l'accesso di veicoli nella Zona a Traffico Limitato denominata "Area B".

### IL SINDACO

Visti

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., nonché le norme del relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e s.m.i.;
- la D.G.C. n. 1366/2018 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011 ripeterimtrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016. Regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merce pericolose. Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata "Area B"" e successive modifiche ed integrazioni di cui alle D.G.C. n. 2075/2018 del 23.11.2018, n. 2299/2018 del 21.12.2018, n. 227/2019 del 15.02.2019, n. 524/2019 del 29.03.2019, n. 818/2019 del 17.05.2019, n. 286/2020 del 21.02.2020, n. 1092/2020 del 9.10.2020 e n. 1397/2020 del 11.12.2020;
- la D.G.C. n. 1015 del 06.08.2021 avente ad oggetto" Adesione al Progetto sperimentale denominato "MoVe-In" (MOnitoraggio dei Veicoli INquinanti) di Regione Lombardia ed approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo tra Comune di Milano e Regione Lombardia ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90. Modifiche alla disciplina viabilistica ed al perimetro della Zona a Traffico Limitato denominata "Area B" istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i. a seguito dell'integrazione con il progetto "MoVe-In";
- le motivazioni ed i contenuti indicati nelle suddette deliberazioni che si intendono integralmente richiamati;
- l'ordinanza n. 692/2019 del 19.04.2019 ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019" e s.m.i.;
- l'ordinanza n. 40/2021 del 03.06.2021 ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale" con cui è stata disposta la sospensione, a parziale modifica dell'ordinanza n. 692/2019 e s.m.i., del divieto di accesso e circolazione all'interno della ZTL "Area B" dei veicoli alimentati a gasolio Euro 4, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria;
- le ordinanze n. 227/2020 del 24.02.2020 e n. 1308/2020 del 14.10.2020;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".

Considerato

- che è necessario modificare, a seguito della suddetta deliberazione n. 1015/2021, la richiamata ordinanza n. 692/2019 e s.m.i., che viene, quindi, sostituita con la presente al fine di recepire le disposizioni di cui alla medesima deliberazione.



## Evidenziato

- che la presente ordinanza disciplina l'accesso e la circolazione dinamica intesa come "movimento", non avendo ad oggetto la sosta dei veicoli all'interno della Zona a traffico limitato.

## Preso atto

- che gli ingressi alla presente Zona a Traffico Limitato sono controllati con dispositivi automatici ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada;
- che il perimetro della presente Zona a Traffico Limitato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i. e modificato come da ultima deliberazione n. 1015/2021, è riportato in Allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

## Rilevato

- che la normativa europea distingue le classi Euro dei veicoli "Diesel leggeri" da quelli "Pesanti" utilizzando, rispettivamente, la numerazione araba e romana. Pertanto, con la dizione 'autoveicoli alimentati a gasolio Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6', s'intendono gli autoveicoli conformi alle normative europee 'Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6' per quanto riguarda gli autoveicoli leggeri, ed 'Euro I, II, III, IV, V e VI' per gli autoveicoli pesanti.

## ORDINA

1. la disciplina, di cui ai seguenti punti, di regolamentazione dell'accesso e circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato "Area B", il cui perimetro è indicato in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
2. il divieto di accesso e circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato "Area B":  
dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per:
  - A. i veicoli classificati sulla base delle prestazioni ambientali, secondo lo schema riportato in Allegato 2 quale parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - B. i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12;eccetto veicoli registrati secondo le modalità di cui ai punti successivi.  
dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per:
  - C. i veicoli che trasportano merci pericolose di cui alla classe 1 ADR e classificati come Veicoli per trasporto Esplosivi "in colli" Tipo EX II - EX III;eccetto veicoli registrati di cui ai punti successivi.
3. Sono esclusi dal divieto di accesso e transito di cui al punto 2.A, salvo disposizioni più restrittive vigenti in materia, secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico, i seguenti veicoli:
  - velocipedi;
  - veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
  - veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r. 16.11.1992, n. 495;
  - autoambulanze;
  - veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile;



- veicoli di proprietà o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano;
- i veicoli d'interesse storico con almeno quarant'anni e dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti;
- sino al 30 settembre 2021, i veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
- sino al 30 settembre 2021, i veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno del Comune di Milano.

4. Sono altresì derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A, previa registrazione e richiesta entro le ore 24 del giorno successivo da effettuare secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico, i seguenti veicoli:

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno del Comune di Milano. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno del Comune di Milano;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno Comune di Milano.

5. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di "medicina generale" e "pediatri di famiglia", per l'espletamento delle visite domiciliari.

Per questi il divieto è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

6. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni in orari articolati, con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00 antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00, come risultante da apposita dichiarazione del datore di lavoro.

Per questi il divieto è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

7. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di coloro che hanno l'obbligo di dimora in caserma militare sita all'interno della Zona a Traffico Limitato.



Per questi il divieto è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

8. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5:
- destinati al trasporto persone utilizzati da Agenti di commercio (Codice ATECORI 2007 Sezione G, divisione 46, ivi identificanti con la dicitura di "Agente e Rappresentante");
  - muniti di doppi comandi uso scuola guida, intestati a un'impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio all'attività di scuola guida (Codice ATECORI 2007 Sezione P, Gruppo 85.53);
  - destinati al trasporto persone intestati a un'impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio alle categorie costruzione, installazione e manutenzione (Codici ATECORI 2007 sezione F, divisione da 41 a 43);
  - di proprietà o in uso esclusivo di volontari in servizio presso enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano e che terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

Per questi il divieto è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

9. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A, i veicoli aderenti al Progetto integrato MoVe-In/Area B secondo le modalità previste nell'Allegato 3 quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
10. Ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dalla norma regionale, ogni veicolo è derogato dai divieti di accesso e circolazione di cui al punto 2.A per 50 giorni, anche non consecutivi, al solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è soggetto il veicolo, purché non integri violazione della normativa regionale.

Considerato che ogni divieto, per ogni categoria di veicolo, entra in vigore il 1° ottobre di ogni anno, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione in deroga è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica, fatta salva la possibilità di ottenere le deroghe di cui alla presente ordinanza.

La concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione dinamica, anche non consecutivi, concessi ad ogni veicolo soggetto ai divieti ambientali entrati in vigore a decorrere dall'avvio della disciplina avvenuta in data 25 febbraio 2019, è usufruibile nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 31 marzo 2022.

Anche in tal caso, al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica, fatta salva la possibilità di ottenere le deroghe di cui alla presente ordinanza.

11. A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'entrata in vigore dei divieti di cui all'Allegato 2 è previsto che sono derogati dal divieto di cui al punto 2.A i seguenti veicoli non rientranti nelle precedenti categorie:



- i residenti all'interno della Città di Milano che possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, per un solo veicolo, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

La stessa misura è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa in Milano, a cui sono concessi 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico;

- i non residenti della Città di Milano che possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, per un solo veicolo, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

La stessa deroga è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa fuori Milano, a cui sono concessi 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.

Le suddette deroghe, rispettivamente di n. 25 e 5 giorni di accesso e circolazione, sono riferite al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del divieto per ogni categoria del veicolo.

Al termine dei 25 o 5 giorni di accesso e circolazione non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione nel periodo di riferimento.

Al termine del periodo di riferimento, i giorni di deroga non usufruiti non sono cumulabili negli anni successivi.

Fanno eccezione i veicoli il cui divieto di accesso e circolazione entra in vigore con l'avvio del presente provvedimento come disciplinato al punto precedente, per i quali la concessione dei 50 giorni di circolazione è usufruibile nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 31 marzo 2022.

12. A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'entrata in vigore dei divieti di cui all'Allegato 2 è previsto, altresì, che sono derogati dal divieto di cui al punto 2.A:

- ai veicoli d'interesse storico con più di 20 anni, ma inferiori a quaranta, dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno in deroga al divieto di cui al punto 2.A), anche non consecutivi, previa registrazione della targa secondo le modalità indicate in Determina Dirigenziale dell'Area Trasporti e Sosta.

Tale deroga di n. 25 giorni di accesso e circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre. Al termine dei 25 giorni di accesso e circolazione non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione nel periodo di riferimento.

Al termine del periodo di riferimento, i giorni di deroga non usufruiti non sono cumulabili negli anni successivi.

Fanno eccezione i veicoli il cui divieto di accesso e circolazione dinamica entra in vigore con l'avvio del presente provvedimento. Per questi, infatti, come riportato al punto 10, la concessione dei 50 giorni di circolazione è riferita al periodo di 12 mesi compresi tra il 25



febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione sarà riconosciuta sino al 31 marzo 2022. Per i periodi successivi il periodo di riferimento sarà regolarmente compreso tra il 1° ottobre ed il successivo 30 settembre.

13. Possono accedere e circolare in deroga al divieto di cui al punto 2.B., i veicoli non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.C, secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico, i seguenti veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore a m. 12, non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.C:

- veicoli destinati al trasporto persone;
- con deroga valevole per un anno, i veicoli:
  - per il trasporto di materiale indivisibile;
  - per il trasporto di generi alimentari deperibili;
  - diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all'interno di Milano - se di proprietà o in uso delle stesse;
  - operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale raccolta rifiuti;
  - adibiti a soccorso stradale;
  - adibiti al trasporto valori o servizi postale.

Tali veicoli devono effettuare la registrazione entro le ore 24.00 del giorno successivo all'avvenuto accesso o giorno di circolazione.

- con deroga valevole per un periodo non superiore a sei mesi, i veicoli diretti a destinatari del trasporto con sede operativa all'interno di Milano, non proprietari o aventi l'uso dei veicoli medesimi:
  - fornitori e clienti usuali ed occasionali;
  - esecuzione lavori;
  - diretti all'interno di cesate o aree delimitate di cantieri edili siti all'interno di Milano.

Tali veicoli devono effettuare la registrazione entro le ore 24.00 del giorno successivo all'avvenuto accesso o giorno di circolazione.

Con riferimento al solo primo accesso è previsto un termine di registrazione, per gli aventi titolo, di 30 giorni decorrenti dalla data del medesimo ingresso.

14. Possono accedere e circolare in deroga al divieto di cui al punto 2.C., i veicoli non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.B che hanno provveduto a registrare la propria targa, secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico, prima dell'avvenuto accesso.

In caso di eccezionale e documentata evidenza, potranno essere autorizzate ulteriori deroghe ed esenzioni rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento.

Le disposizioni più restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico presenti all'interno della ZTL rimangono in vigore, insieme alle disposizioni previste in materia dalla normativa regionale.

L'accesso e il transito in violazione della presente ordinanza, qualsiasi sia il motivo della violazione, saranno puniti con la sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada.

Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge con ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria.



La presente ordinanza ha validità a decorrere dal 5.10.2021, REVOCA e sostituisce le ordinanze n°1308/2020 del 14.10.2020, n°227/2020 del 24.02.2020 e n°692/2019 del 19.04.2019 e s.m.i. ed ogni altro disposizione in contrasto con la presente disciplina.

Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione presso gli Uffici della Polizia Locale del Comune di Milano oltre che mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.


**II DIRETTORE DI AREA *AD INTERIM***

Ing. Stefano Riazzola  
(Firmato digitalmente)

**p. IL SINDACO  
L'ASSESSORE**  
Marco Granelli  
(Firmato digitalmente)



**Perimetro della Zona a Traffico Limitato denominata "Area B"**




**Legenda**


-  Perimetro ZONA TRAFFICO LIMITATO
-  Tavole di dettaglio




# Tavola 1



# Tavola 2



# Tavola 3



# Tavola 4



# Tavola 5




# Tavola 6



# Tavola 7



# Tavola 8







# Tavola 10




# Tavola 11



# Tavola 12



# Tavola 13



# Tavola 14



# Tavola 15



# Tavola 16




# Tavola 17



# Tavola 18



# Tavola 19



# Tavola 20




# Tavola 21



# Tavola 22



# Tavola 23



# Tavola 24



# Tavola 25



# Tavola 26





**Disciplina viabilistica della Zona Traffico Limitato "Area B" istituita con DGC 1366/2018 e smi. Progetto integrato "Move-In / Area B".**

**TABELLE DELLE REGOLE DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE**



# Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per autoveicoli trasporto persone M1

| Categoria   | Tipologia veicolo   | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030 |     |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| Trasporto persone M1  | Autoveicoli Euro 0 benzina  | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro 1 benzina  | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro 2 benzina  | Green      | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro 3 benzina  | Green      | Green      | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro 4 benzina  | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro 5 benzina  | Green      |     |
|   | Autoveicoli Euro 6 benzina  | Green      |     |
|   | Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 1 diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 2 diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 3 diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 4 diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C) | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4                      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km   | Green      | Green      | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4                     | Green      | Green      | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 5 diesel   | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 6 diesel A-B-C acquistati dopo il 31.12.2018   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        | Red |
| Autoveicoli Euro 6 diesel A-B-C acquistati entro il 31.12.2018  | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |     |
| Autoveicoli Euro 6 diesel D_TEMP - D  | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |     |
| Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-gas naturale Euro 0, 1, 2, 3), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A) | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |



# Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli trasporto cose N1, N2, N3 – parte 1

| Categoria   | Tipologia veicolo   | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030 |  |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Trasporto cose N1, N2, N3   | Autoveicoli Euro 0 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 1 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 2 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 3 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 4 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 5 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 6 benzina  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 1 leggeri e Euro I pesanti diesel senza FAP  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 2 leggeri e Euro II pesanti diesel senza FAP   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 3 leggeri e Euro III pesanti diesel senza FAP  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 3 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C)   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro III pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 leggeri diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 0, I, II, III pesanti diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 e Euro I, II, III   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel senza FAP   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Autoveicoli Euro IV pesanti diesel senza FAP  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Autoveicoli Euro IV pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C)   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |



# Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli trasporto cose N1, N2, N3 – parte 2

| Categoria   | Tipologia veicolo   | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Trasporto cose N1, N2, N3   | Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4                 | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato entro il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV            | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 5 leggeri diesel   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro V pesanti diesel senza FAP   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C) | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A acquistati dopo il 31.12.2018   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri B-C acquistati dopo il 30.09.2019   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A acquistati entro il 31.12.2018  | Green      | Red        | Red        | Red        | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri B-C acquistati entro il 30.09.2019  | Green      | Red        | Red        | Red        |
|   | Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh   | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI  | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D  | Green      | Red        |
|   | Autoveicoli Euro VI pesanti diesel (cfr. nota B)  | Green      | Red        |
| Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 e Euro I, II, III), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A) | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |            |



# Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli trasporto persone M2, M3

| Categoria   | Tipologia veicolo   | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030 |     |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| Trasporto persone M2, M3  | Autoveicoli Euro 0 benzina  | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro I benzina  | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro II benzina   | Green      | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro III benzina  | Green      | Green      | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro IV benzina   | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |     |
|   | Autoveicoli Euro V benzina  | Green      |     |
|   | Autoveicoli Euro VI benzina   | Green      |     |
|   | Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro I diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro II diesel senza FAP  | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro III diesel senza FAP   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C) | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV   | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, I, II, III a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano  | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro IV diesel senza FAP  | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh  | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C)   | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV               | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh   | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        | Red |
|   | Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV              | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        | Red |
| Autoveicoli Euro V diesel senza FAP   | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |
| Autoveicoli Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota C) | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |
| Autoveicoli Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI   | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |
| Autoveicoli Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh   | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |
| Autoveicoli Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI  | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |
| Autoveicoli Euro VI diesel (cfr. nota B)  | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |
| Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II, III), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)                | Green   | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |     |



# Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale

| Categoria                      | Tipologia veicolo   | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030 |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Trasporti speciali e specifici | Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro 0, I, II, III diesel con FAP o che certifichino l'impossibilità ad installare un FAP (cfr. nota D) | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
|                                | Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale Euro 4, 5, 6 ed Euro IV , V, VI diesel con FAP o che certifichino l'impossibilità ad installare un FAP (cfr. note E e F)   | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |



# Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per motoveicoli e ciclomotori

| Categoria   | Tipologia veicolo | 01.04.2020                         | 01.10.2020   | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030 |
|---|-------------------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                   | <b>Motoveicoli<br/>Ciclomotori</b> | Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1  | Red               |                                    | Red  | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 2  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 3  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 4  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 5  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |
| Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 0  | Red               |                                    | Red  | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 1  | Red               |                                    | Red  | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 2  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 3  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 4  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 5  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 0  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 1  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 2  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 3  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Red        |
| Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 4  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |
| Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 5  | Green             |                                    | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |
| Motoveicoli e ciclomotori altre alimentazioni (ad eccezione di bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3) (cfr. nota A) | Green             | Green                              | Green  | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      | Green      |            |



## LEGENDA

 Nessun divieto

 Divieto di accesso e circolazione permanente

## NOTE

Nota A) : non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 e Euro I, II, III (fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia)

Nota B) : gli autoveicoli N2 di classe Euro VI, gli autoveicoli N3 di classe Euro VI nonché gli autobus M2,M3 di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni: fino al 20° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31 dicembre 2020; fino al 14° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025

Nota C) : in assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di accesso attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo

Nota D): autoveicoli derogati dal divieto a condizione che abbiano aderito al progetto Move-In regionale e non sia superata la rispettiva soglia chilometrica regionale

Nota E): gli autoveicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6/VI saranno derogati dalle limitazioni fino al 17° anno dalla data di prima immatricolazione

Nota F): la circolazione degli autoveicoli speciali e ad uso specifico è soggetta alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia



**ALLEGATO 3 all'ordinanza avente ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B".**

**Oggetto : Deroga dal divieto di accesso e circolazione dinamica in ZTL "Area B", di cui al punto 2.A dell'ordinanza n. \_\_\_\_\_ per i veicoli aderenti al Progetto integrato Move-In/Area B**

**1. Descrizione del progetto integrato MoVe-In/Area B**

MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un progetto regionale con il quale si promuovono, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

L'adesione al servizio MoVe-In comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti, prevedendo la possibilità di avvalersi di una "deroga chilometrica", misurabile e controllabile, che estende le limitazioni vigenti a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore).

Il raggiungimento della soglia chilometrica determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio.

Il conteggio dei chilometri è effettuato in tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore) sui tratti stradali percorsi all'interno del perimetro delle seguenti due aree geografiche definite nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 4173/2020:

Area 1:

- agglomerati (definiti ai sensi della zonizzazione regionale in tema di qualità dell'aria) di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in D.G.R. 2605/2011;
- comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese);

Area 2:

- tutta la zona A definita in D.G.R. 2605/2011 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

L'assegnazione dei chilometri in relazione alla classe di alimentazione avviene, come da previsioni regionali, sulla base della classe Euro "di origine" e non sulla base della classe Euro risultante in funzione dell'installazione, after market o di serie, di un filtro anti particolato.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1015 del 06.08.2021 è stata approvata l'adesione al progetto regionale MoVe-In e l'integrazione di questo con la disciplina della ZTL "Area B", definendo il progetto integrato MoVe-In/Area B in virtù del quale sono derogabili dal divieto ambientale di accesso e circolazione dinamica in ZTL i veicoli che hanno installato la scatola nera, limitatamente alle percorrenze concesse, rispettivamente, da Regione Lombardia e Comune di Milano.

Il soggetto (persona fisica o soggetto giuridico) può aderire con uno o più veicoli, di sua proprietà o in uso esclusivo.

Le soglie di chilometri concessi ai veicoli aderenti al servizio MoVe-In integrato con "Area B" sono quindi due:

- una complessiva regionale, relativa ai predetti ambiti territoriali di Area 1 e 2;



- una relativa alla ZTL “Area B”, individuata dalla presente deliberazione. La soglia individuata per “Area B” è compresa all’interno della soglia complessiva regionale. I chilometri reali percorsi dal veicolo all’interno di “Area B” e monitorati dalla scatola nera installata a bordo, vengono progressivamente scalati sia dalla soglia dei chilometri concessi per “Area B”, sia dalla soglia complessiva regionale. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente.

**2. Deroga dal divieto di accesso e circolazione dinamica in ZTL “Area B”, di cui al punto 2.A dell’ordinanza n. \_\_\_\_\_**

Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica in ZTL “Area B”, di cui al punto 2.A dell’ordinanza n. \_\_\_\_\_ i veicoli che, aderiscono al progetto integrato MoVe-In/Area B e che hanno installato la scatola nera, sulla base delle seguenti condizioni:

- la deroga dal divieto di accesso e circolazione all’interno della ZTL “Area B” decorre dalla comunicazione di attivazione della medesima, successivamente all’avvenuta installazione della scatola nera;
- prima della comunicazione di avvenuta attivazione il veicolo rimane soggetto alle disposizioni vigenti in Area B;
- Il conteggio dei chilometri è effettuato tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore) sui tratti stradali percorsi all’interno del perimetro delle aree geografiche Area 1 e Area 2 definite da Regione e all’interno della ZTL “Area B”.

L’adesione al progetto integrato Move-In/Area B non comporta alcuna deroga ad altre discipline viabilistiche, come ad esempio l’accesso in ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”, Aree pedonali o corsie preferenziali, il cui rispetto prescinde da tale adesione.

**3. Cessazione della deroga dal divieto di accesso e circolazione dinamica in ZTL “Area B”, di cui al punto 2.A dell’ordinanza n \_\_\_\_\_**

La suddetta deroga termina, con conseguente assoggettamento al relativo divieto ambientale di accesso e circolazione in ZTL “Area B” di cui di cui al punto 2.A dell’ordinanza n \_\_\_\_\_, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- il giorno dopo dell’avvenuta comunicazione del termine dei seguenti km assegnati per categoria e percorsi all’interno della medesima ZTL “Area B”:

| <b>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</b> | <b>Ambito di applicazione</b> | <b>Cat. M1, M2 (km/anno)</b> | <b>Cat. N1, N2 (Km/anno)</b> | <b>Cat. M3, N3 (km/anno)</b> |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BENZINA EURO 0  | ZTL Area B                    | 200                          | 200                          | 200                          |
| GASOLIO EURO 0  | ZTL Area B                    | 200                          | 200                          | 200                          |
| BENZINA EURO 1  | ZTL Area B                    | 300                          | 300                          | 300                          |
| GASOLIO EURO 1  | ZTL Area B                    | 300                          | 300                          | 300                          |
| GASOLIO EURO 2  | ZTL Area B                    | 600                          | 600                          | 600                          |
| GASOLIO EURO 3  | ZTL Area B                    | 1.500                        | 1.500                        | 1.500                        |
| GASOLIO EURO 4  | ZTL Area B                    | 1.800                        | 2.000                        | 2.000                        |

il cui conteggio decorre dal momento dell’installazione a bordo del veicolo della citata scatola nera, indipendentemente dai km percorsi all’interno delle Aree regionali. Prima della comunicazione di avvenuta attivazione il veicolo rimane soggetto alle disposizioni vigenti in Area B.



- il giorno dopo dell'avvenuta comunicazione del termine dei seguenti km concessi e percorsi all'interno delle Aree operative individuate da Regione Lombardia:

| <b>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</b> | <b>Ambito di applicazione</b> | <b>Cat. M1, M2 (km/anno)</b>                             | <b>Cat. N1, N2 (Km/anno)</b>                              | <b>Cat. M3, N3 (km/anno)</b>                              |
|---|-------------------------------|--|---|---|
| BENZINA EURO 0  | Area 1 e 2                    | 1000   | 2000  | 2000  |
| GASOLIO EURO 0  | Area 1 e 2                    | 1000   | 2000  | 2000  |
| BENZINA EURO 1  | Area 1 e 2                    | 2000   | 4000  | 4000  |
| GASOLIO EURO 1  | Area 1 e 2                    | 2000   | 4000  | 4000  |
| GASOLIO EURO 2  | Area 1 e 2                    | 4000   | 6000  | 6000  |
| GASOLIO EURO 3  | Area 1                        | 7000   | 9000  | 9000  |
| GASOLIO EURO 4  | Area 1                        | 10000<br>(max 5000 nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo) | 12000<br>(max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo) | 12000<br>(max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo) |

indipendentemente dai km percorsi all'interno della ZTL "Area B".

In caso di superamento della suddetta soglia totale regionale, il veicolo non può più circolare, in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata, in tutte le aree dei Comuni interessati, compresa dunque la ZTL "Area B", fino alla scadenza annuale della validità del servizio, determinandosi l'impossibilità di continuare ad avvalersi della deroga chilometrica introdotta da MoVe-In;

- alla scadenza temporale dell'adesione al progetto regionale MoVe-In, quindi al termine dei 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di attivazione, se non rinnovata. Si precisa che il rinnovo non è automatico;
- in caso di recesso, anticipato rispetto alla sua scadenza temporale, se il veicolo ha superato il 50% dei chilometri assegnati, o regionali o previsti in relazione ad "Area B", o entrambe le soglie contemporaneamente.

Al termine della deroga, a seguito del raggiungimento delle soglie chilometriche concesse, i veicoli non potranno accedere alla ZTL "Area B" nei giorni e negli orari di vigenza della medesima disciplina sino:

- alla scadenza temporale dei 12 mesi, calcolata dalla data di adesione, in caso di rinnovo dell'adesione a MoVe-IN/Area B;
- fino al 30 settembre (incluso) successivo alla data di fine adesione se non si rinnova la deroga a MoVe-IN/Area B. Successivamente a tale termine, per poter circolare potranno eventualmente beneficiare delle misure previste dalla disciplina "Area B", qualora sussistano i requisiti.

Al termine della deroga Move-In il veicolo potrà accedere e circolare in ZTL "Area B" solo nei giorni e negli orari in cui il divieto non è vigente.

#### 4. Recesso anticipato

In caso di recesso, anticipato rispetto alla sua scadenza temporale, si determina la cessazione del conteggio delle successive percorrenze del veicolo, ma non si elimina il conteggio dei chilometri già effettuati fino a quel momento. Pertanto:

- se il veicolo ha raggiunto la soglia chilometrica, regionale e relativa alla ZTL "Area B", è soggetto al divieto fino al periodo di scadenza temporale fissato, senza poter usufruire di ogni altra misura sino al



30 settembre (incluso), successivo alla data di fine adesione, termine dal quale potrà usufruire, ove possibile, delle misure previste dalla disciplina “Area B”; come indicato nel paragrafo precedente, Par. 3 - Cessazione della deroga

- se il veicolo ha superato il 50% dei chilometri assegnati, regionali o relativi alla ZTL “Area B” o di entrambe le soglie, è equiparato ad un veicolo che ha raggiunto la soglia chilometrica concessa ed è soggetto al divieto fino al periodo di scadenza annuale o fino al 1° ottobre dell’anno successivo, come indicato nel paragrafo precedente, Par. 3 - Cessazione della deroga
- se il veicolo non ha ancora superato la percentuale del 50% di nessuna delle soglie chilometriche assegnate può usufruire delle misure previste dalla vigente disciplina, tra cui quella alternativa di circolare, previa registrazione, in 25 o 5 giorni all’anno, fermo restando il rispetto della disciplina regionale.

## 5. Implicazioni dell’adesione al Progetto integrato MoVe-In/Area B

In caso di adesione al progetto integrato Move-In/Area B, tale misura è alternativa:

- al riconoscimento della deroga dal divieto ambientale di accesso e circolazione dinamica per 50 giorni anche non consecutivi, di cui al punto 10 dell’ordinanza n. \_\_\_\_\_;
- alla possibilità di usufruire dei 25 giorni all’anno di circolazione riconosciuti, previa registrazione, ai residenti all’interno della Città di Milano e alle imprese con sede operativa in Milano, e dei 5 giorni all’anno di circolazione per i non residenti della Città di Milano e imprese con sede operativa fuori Milano, di cui al punto 11 dell’ordinanza n. \_\_\_\_\_.

La non adesione al progetto integrato Move-In/Area B comporta, per i veicoli soggetti al divieto ambientale di accesso e circolazione, la possibilità di usufruire delle suddette misure consistenti nella possibilità di usufruire dei 25 giorni all’anno di circolazione riconosciuti, previa registrazione, ai residenti all’interno della Città di Milano e alle imprese con sede operativa in Milano, e dei 5 giorni all’anno di circolazione per i non residenti della Città di Milano e imprese con sede operativa fuori Milano.

## 6. Adesione al progetto integrato Move-In/Area B per gli operatori del commercio ambulante

Ai veicoli di categoria N (veicolo adibito al trasporto di merci ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada) appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante è concessa la deroga dal divieto di accesso e circolazione dinamica in ZTL “Area B”, di cui al punto 2.A dell’ordinanza n. \_\_\_\_\_ a seguito dell’adesione al progetto integrato MoVe-In/Area B ed installazione della scatola nera, come indicato ai paragrafi precedenti.

A tale categoria è riconosciuta, ad integrazione delle disposizioni di cui al Par. 3, la possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente (soglia chilometrica annuale relativa ad “Area B” in base alla classe emissiva del veicolo di cui al Par. 3) nell’arco del triennio.

La suddetta deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- Essere soggetti ed operatori titolari di:
  - ✓ concessioni di spazi pubblici di posteggio, come da D.G.C. n. 2075/2018;
  - ✓ di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. *spuntisti*) iscritti nelle liste “a ruolino” e operatori iscritti nelle liste “fuori ruolino” che vantino il numero minimo di presenze da effettuare in un anno solare, pena la cancellazione dalle liste stesse, inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area comunale, come da D.G.C. n. 524/2019;



- ✓ autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano, come da D.G.C. n. 524/2019;
- Essere in possesso di un veicolo di categoria N (veicolo adibito al trasporto di merci ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada) soggetto alle limitazioni della circolazione di classe emissiva;
- Avere effettuato l'adesione, sulla piattaforma telematica [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it), al servizio MoVe-In regionale entro:
  - ✓ la data del 30 settembre 2020, per i veicoli alimentati a benzina Euro 0, alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2, e 3;
  - ✓ entro la data del 28 febbraio 2021, per i veicoli alimentati a benzina Euro 1 o gasolio Euro 4;
- Avere dichiarato di aderire ai servizi aggiuntivi MoVe-In regionale per un periodo continuativo di tre anni.

#### **7. Come aderire al servizio integrato Move-In/Area B**

Per aderire al servizio 1. Move-In/Area B il proprietario del veicolo (o una persona incaricata nel caso di società) deve registrarsi – utilizzando SPID o CNS – sulla piattaforma telematica dedicata all'indirizzo [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it) . Il soggetto gestore della piattaforma telematica per conto di Regione Lombardia è la società ARIA spa.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DI AREA**  
**Ing. Stefano Riazzola**

